

- b) il possibile utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l'ammodernamento delle navi da parte di Laziomar, perché Laziomar non ha utilizzato tali fondi per tali finalità;
- c) le esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione di Laziomar e la possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La compensazione concessa a Laziomar e la priorità nell'assegnazione degli accosti per la fornitura di servizi marittimi nell'ambito della proroga della convenzione iniziale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 14 gennaio 2014 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'Italia ha dato esecuzione all'aiuto a favore di Laziomar in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Questo aiuto è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

L'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico per il periodo compreso tra il 15 gennaio 2014 e il 14 gennaio 2024, associato al ramo d'azienda di Laziomar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a Laziomar, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 3

La possibilità di utilizzare temporaneamente le risorse finanziarie già impegnate per l'ammodernamento e l'adeguamento della flotta al fine di coprire il fabbisogno urgente di liquidità, come previsto dalla legge del 2010, non è stata esercitata nel caso di Laziomar. Pertanto non costituisce un aiuto di Stato a favore di Laziomar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 4

Le esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione di Laziomar previste dalla legge del 2010 non costituiscono un aiuto di Stato a favore di Laziomar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 5

La possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

22CE1931

